

Il Logo EMAS

Perché e come utilizzarlo per comunicare



di Paolo Molinas e Silvia Ubaldini
APAT Settore Accreditamento - Roma

PREMESSA

Negli ultimi anni si è assistito ad una maggiore, e sempre più stringente, necessità di affrontare lo sviluppo economico e le politiche di mercato in modo integrato e imprescindibile dalle tematiche ambientali. La consapevolezza delle parti sociali sul proprio ruolo e sul contributo che possono fornire, per incidere positivamente sulla sostenibilità dello sviluppo, è andata via via aumentando. Questa attenzione si è anche accresciuta nei comuni cittadini che hanno avvertito l'importanza della loro influenza sulle scelte di politica ambientale.

Anche i consumatori hanno compreso che possono, attraverso la scelta di un consumo consapevole, imporre comportamenti ambientali virtuosi da parte dei produttori di beni durevoli e di largo consumo. Esempi di questa tendenza si sono già riscontrati in campi analoghi, laddove alcune multinazionali sono state obbligate ad introdurre, nel proprio sistema produttivo, i principi di responsabilità sociale a seguito di campagne di denuncia da parte delle associazioni dei consumatori.

Esistono, tuttavia, anche esempi di proattività di aziende che hanno anticipato i tempi e le richieste specifiche dei loro clienti, adottando concetti di *Life Cycle Analysis (LCA)* e di *Design For Environment (DFE)* sui loro prodotti (esempio la Volvo) destinati a soggetti storicamente sensibili alle tematiche ambientali.

Anche sulla spinta di questa tendenza, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento EMAS¹, la cui revisione del 2001², prevede, fra l'altro, l'adozione di una nuova veste grafica per il logo che le organizzazioni, che vi aderiscono e che ne rispettano i criteri, possono utilizzare. Il logo rappresenta un efficace strumento di comunicazione verso il pubblico, i consumatori, le autorità, i fornitori ed i dipendenti ed ha l'obiettivo di veicolare un messaggio preciso di appartenenza ad un *Club* di soggetti che hanno deciso di inserire una propria politica ambientale all'interno dei processi decisionali d'impresa.

Con l'uso del logo le imprese registrate possono comunicare, in modo sintetico ed immediato ai propri portatori d'interesse, di operare nel rispetto dell'ambiente e della relativa legislazione rilevante, secondo logiche che privilegiano anche la tutela delle risorse naturali. L'obiettivo è anche quello di ottenere una maggiore visibilità con potenziali incrementi delle quote di mercato nello scenario nazionale ed europeo, come conseguenza di un pubblico riconoscimento dell'impegno dimostrato nei confronti dell'ambiente.

Questa necessità, ossia associare EMAS ad un nuovo logo, visibile e riconoscibile come "*marchio di qualità della gestione ambientale*", è stata espressa dalla maggior parte dei soggetti interessati (rappresentati nel Comitato che assiste la Commissione UE come previsto nell'articolo 14 del Regolamento CE n. 761/01) durante le fasi di revisione

del Regolamento a partire dal 1999. È opinione comune, infatti, che la conoscenza del logo da parte del grande pubblico costituisca uno dei principali fattori di traino per le imprese e per la pubblica amministrazione nell'aderire ad EMAS in quanto il cliente finale (consumatore, elettore) può giocare un ruolo fondamentale nella scelta dei prodotti e/o dei servizi di quelle organizzazioni che dimostrano di attuare i principi dello sviluppo sostenibile e della prevenzione dell'inquinamento in accordo alla politica ambientale dell'Unione Europea.

Il logo previsto dal Regolamento EMAS I (*figura 1*) era rappresentato dalla bandiera dell'Unione Europea con al centro della corona di stelle la scritta EMAS. La sua poca originalità, tuttavia, non lo ha reso facilmente distinguibile da una serie di loghi simili utilizzati per scopi commerciali e di pubblicità. È venuto, quindi, a mancare quell'effetto "curiosità", da parte del pubblico, che avrebbe potuto costituire, per le imprese registrate, un riscontro immediato, in termini di visibilità.




Figura 1 - Logo Regolamento 1836/93 (EMAS I)

L'attuale logo è stato scelto, fra una varietà di proposte presentate, per la sua originalità. Esso evoca con l'uso di forme stilizzate e dei colori l'ambiente marino, la flora e il cielo. Naturalmente la corona di stelle ricorda il simbolo della UE (*figure 2 e 3*).

Solo le organizzazioni registrate possono utilizzare il logo nei modi e per gli usi consentiti dal Regolamento e più specificatamente descritti nella relativa Decisione della Commissione UE³. Non viene indicato il soggetto che deve vigilare su eventuali abusi; gli organismi competenti ed i verificatori ambientali rappresentano certamente una garanzia in questo senso in quanto sono i primi a rilevare eventuali scorrettezze ed a segnalare tali fatti agli organi istituzionali nazionali per le misure previste dalla giurisprudenza del singolo Paese.

OBIETTIVI DEL LOGO

Il logo, sostanzialmente, garantisce che l'organizzazione che lo utilizza soddisfa i requisiti del Regolamento e che pertanto attua un sistema di gestione ambientale, ne effettua una verifica sistematica, obiettiva e periodica dell'efficacia, stabilisce obiettivi ambientali ed un programma per il loro conseguimento, assicura la conformità alle rilevanti leggi e normative ambientali e rende disponibile per il pubblico una dichiarazione ambientale convalidata da un verificatore



accreditato.

In questo contesto il logo ha la funzione di:

- assicurare la credibilità e l'affidabilità delle informazioni fornite da un'organizzazione con riferimento alle proprie prestazioni ambientali;
- indicare l'impegno dell'organizzazione ad un miglioramento della propria prestazione ambientale attraverso un'adeguata gestione dei propri aspetti ambientali;
- creare interesse sullo schema Comunitario presso il pubblico e le parti interessate e presso altre organizzazioni che intendono migliorare le proprie prestazioni ambientali.

La questione rilevante che si pone oggi è la seguente: *il logo EMAS è riuscito nell'intento che il legislatore europeo si era prefissato?*

Ha contribuito alla diffusione dello schema creando una domanda di qualità ambientale tale da portare ad un miglioramento dello stato dell'ambiente nell'Unione?

La risposta, per ora, è parzialmente negativa se si analizzano i dati attuali e l'evoluzione degli stessi negli ultimi anni. Solo una piccola percentuale di organizzazioni hanno aderito al sistema su un potenziale di milioni di imprese produttrici di beni e servizi. Senza entrare nel merito di tutte le ragioni di questo parziale fallimento, in questa sede si vuole analizzare solo l'aspetto dell'utilizzo del logo che è risultato, non solo in Italia, ma in tutta la UE, inadeguato nelle forme consentite dal Regolamento e dalle Decisioni della Commissione.

Una ricerca effettuata in Italia nel 2002 dall'APAT⁴ su 86 organizzazioni (75% di quelle allora registrate) ha mostrato che sia la complessità nell'utilizzo del logo sia la scarsa conoscenza della relativa Linea guida per il suo impiego sono alla base di questo fenomeno nel nostro Paese. Il dato non è certamente confortante e riflette la tendenza Europea, come anche più volte sottolineato in sede Comunitaria.

Una prima ragione di questo comportamento risiede nella difficoltà da parte delle imprese di comprendere come usare in modo efficace il logo. Le Linee guida emanate dalla UE sull'argomento riportano alcuni esempi che però non ne hanno sufficientemente chiarito le possibilità e le potenzialità. Si ha infatti la sensazione che si preferisca non usare il logo piuttosto che rischiare di usarlo in modo non corretto o inappropriato, rischiando così di incorrere in possibili sanzioni. Le imprese registrate in Italia si sono rivolte solo di rado agli organi istituzionali nazionali incaricati per l'EMAS (l'APAT e il Comitato Ecolabel Ecoaudit), per sottoporre alla loro attenzione casi concreti e proposte.

Una seconda ragione deriva dalla poca diffusione di questo marchio a livello di vasto pubblico (cittadini e consumatori) per cui le organizzazioni non ritengono possa costituire un valore aggiunto in termini di acquisizione di ulteriori fette di mercato. Il consumatore finale ed il cliente, in pratica, non sono stati ritenuti, in quanto non sufficientemente in-

formati sul significato di EMAS e della politica ambientale della UE, capaci di forzare il mercato verso una offerta di beni e servizi a minore impatto ambientale.

Oltre alle ragioni già espresse, l'esperienza acquisita in questi anni di applicazione del logo ha dimostrato una certa riluttanza, da parte delle aziende, a "diluire" l'immagine aziendale con altri loghi, un inadeguato dialogo tra i responsabili della gestione ambientale e gli addetti alla comunicazione ed al marketing ed una sostanziale carenza di risorse legata a tempi lunghi di realizzazione delle campagne pubblicitarie ed ulteriori difficoltà di inserimento dei riferimenti al logo.

Per contro, si è invece verificato un interesse nella comunicazione tra soggetti produttivi legati da vincoli contrattuali cioè nel rapporto *business to business* piuttosto che *business to consumer*.

Questa ricerca, anche se datata, ha evidenziato alcuni punti deboli che continuano oggi a persistere. Ad esempio, nonostante la maggior parte delle organizzazioni registrate siano in possesso di strumenti di comunicazione su attività e prodotti tramite il *world wide web*, solo in pochi casi si può trovare senza fatica l'informazione relativa all'avvenuta registrazione e quasi mai si trova riprodotto il logo EMAS sulla *home page*.

PRESCRIZIONI SULL'USO DEL LOGO

L'uso del logo EMAS è disciplinato dall'articolo 8 del Regolamento CE n. 761/01 e dagli Orientamenti della Commissione UE riportati in una apposita Linea guida, adottata nella forma di una "Decisione"³.

Le organizzazioni possono utilizzare il logo solo se sono in possesso di una valida registrazione EMAS per i seguenti casi:

(dal testo del Regolamento) "...

- a) sulle informazioni convalidate, così come descritto all'allegato III, punto 3.5 in circostanze stabilite secondo gli indirizzi della Commissione adottati con la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 che hanno lo scopo di evitare ogni confusione con le etichette ecologiche sui prodotti (in tal caso deve essere utilizzata la versione 2 del logo di cui all'allegato IV);
- b) sulle dichiarazioni ambientali convalidate (in tal caso deve essere utilizzata la versione 2 del logo, di cui all'allegato IV);
- c) sulle intestazioni di lettere dell'organizzazione registrata (in tal caso deve essere utilizzata la versione 1 del logo di cui all'allegato IV);
- d) sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione di un'organizzazione allo schema EMAS (in tal modo deve essere utilizzata la versione 1 del logo di cui all'allegato IV);
- e) sulla o nella pubblicità di prodotti, attività e servizi, solo in circostanze stabilite secondo gli indirizzi della Commissione adottati conformemente all'articolo 14, paragrafo

2, che hanno lo scopo di evitare ogni confusione con le etichette ecologiche dei prodotti.

Il logo non può essere usato nei casi seguenti:

- a) sui prodotti o i loro imballaggi;
- b) in associazione con asserzioni comparative relative a altri prodotti, attività e servizi...".

L'intento del legislatore, nel vietare l'utilizzo del logo sui prodotti e/o sui loro imballaggi, è di evitare al consumatore di incorrere in possibili confusioni con l'etichettatura ecologica di prodotto. Infatti il logo EMAS testimonia solo che l'organizzazione mantiene le condizioni per la registrabilità (sistema di gestione ambientale verificato e dichiarazione ambientale convalidata) senza entrare nel merito delle prestazioni ambientali del prodotto e/o del servizio.

VERSIONI DEL LOGO

Il Regolamento indica due versioni per il logo (figure 2 e 3) e ne specifica il campo di applicazione.



Figura 2 - Logo versione 1 a colori e bianco e nero



Figura 3 - Logo versione 2 a colori e bianco e nero

Per l'uso del logo nella dichiarazione ambientale (versione 2), nella carta intestata dell'organizzazione (versione 1) e nelle informazioni che pubblicizzano l'avvenuta registrazione (versione 1), non vi sono particolari prescrizioni e/o indicazioni. Per quanto concerne invece l'uso del logo su informazioni convalidate (versione 2) e sulla pubblicità di prodotti, attività e servizi dell'organizzazione (versione 1), il Regolamento rimanda alle disposizioni indicate nella relativa Linea guida (Decisione CE/681/01), che, quindi, assumono carattere di disposizioni cogenti.



Figura 4 - Logo EMAS versione 3 a colori e bianco e nero

Tale Linea guida prevede l'uso del logo per scopi promozionali in una versione (figura 4) senza le diciture "gestione ambientale verificata" e "informazione convalidata" ma soltanto con la sola scritta EMAS (versione 3).

SPECIFICHE TECNICHE PER LA PUBBLICAZIONE DEL LOGO EMAS

Le forme, i colori ed il progetto del logo EMAS sono stati pensati per colpire e suscitare un naturale interesse da parte del pubblico ed una conseguente richiesta di informazione sul suo significato e sul Regolamento EMAS.

Nell'uso del logo è necessario attenersi alla specifica tecnica riportata nell'Allegato IV del Regolamento (colori, scritte, proporzioni, ecc.).

Il logo può essere utilizzato da una organizzazione registrata EMAS in una delle 11 (attualmente 25) lingue dell'Unione Europea a condizione che sia usata la seguente formulazione:

Versione 1 "Gestione ambientale verificata"

Versione 2 "Informazione convalidata"

Entrambe le versioni del logo debbono sempre contenere il numero di registrazione della organizzazione secondo la codifica assegnata dall'organismo competente dello stato membro.

Per l'Italia tale codifica è rappresentata dalla sigla I seguita da un numero progressivo di sei cifre (es. I-000745).

Sono obbligatori i seguenti colori e combinazioni:



a) a colori:

- Pantone No. 355 Verde;
- Pantone No. 109 Giallo;
- Pantone No. 286 Blu.

b) in nero su fondo bianco o

c) in bianco su fondo nero.

Nell'inserire il numero di registrazione, le organizzazioni devono seguire le indicazioni grafiche riportate in *figura 5* con l'avvertenza di utilizzare il carattere *arial* e mantenendo l'interlinea e la dimensione del carattere con le scritte esistenti.



Figura 5 - Specifiche tecniche logo

È disponibile un CD ROM predisposto dalla Commissione UE contenente un software che consente di modificare il logo inserendovi il numero di registrazione e consentendone, successivamente, la stampa nei formati grafici più comunemente utilizzati (es. *bmp, tiff, jpg, ecc.*).

Tale CD può essere richiesto alla Commissione UE oppure al Comitato Ecolabel Ecoaudit.

ESEMPI DI USO DEL LOGO EMAS

Di seguito sono riportati alcuni esempi tratti dalla letteratura in materia e dall'esperienza pratica sia in Italia che nel resto dell'Europa. Si intende dare un contributo pratico alle organizzazioni per un uso consentito e soprattutto per diffondere il ricorso a questo strumento di comunicazione.

PROMOZIONE DI EMAS (VERSIONE 3)

Il logo per scopi promozionali viene utilizzato senza riferimenti al numero di registrazione e deve riportare solo la scritta EMAS (sottolineata oppure non sottolineata). Per particolari applicazioni, come quelle relative alla realizzazione di oggetti di forma tondeggianti, nei quali la scritta può determinare la perdita delle proporzioni e del senso estetico tipico del logo, è consigliabile omettere tale scritta.

La *figura 6* rappresenta un esempio di tale applicazione: un



Figura 6 - Utilizzo del logo per scopi promozionali (gadget)

calendario tascabile 2006 realizzato per una campagna di informazione da parte dell'organismo competente Polacco.

Analogamente, la produzione di altri materiali promozionali, quali cappellini, magliette ecc., potrebbero giustificare l'assenza della scritta EMAS.

Altri interessanti esempi di uso del logo per scopi promozionali sono riportati nelle figure che seguono: si tratta di spille da giacca (*figura 7*) realizzate dall'Agenzia per l'Ambiente Federale della Germania e da un verificatore italiano (ing. G. Penati).



Figura 7 - Utilizzo del logo per scopi promozionali (gadget)

In Austria, il Ministero dell'Ambiente ha realizzato il porta gettone per il carrello del supermercato di *figura 8*.

La Decisione della Commissione permette la possibilità di usare il logo per motivi promozionali anche ad organizzazioni non registrate. In questo caso, per evitare possibili confusioni, deve essere posta particolare attenzione a come viene posizionato il logo rispetto ai riferimenti (denominazione) dell'azienda che produce o distribuisce il materiale



Figura 8 - Utilizzo del logo per scopi promozionali (gadget)

e/o delle organizzazioni (anche governative) che lo diffondono.

Un esempio di utilizzo non corretto del logo potrebbe essere quello di inserire, nella carta intestata di un ministero o di un ufficio pubblico con riferimento ad una Direzione/Unità che si occupa di diffusione del Regolamento, il logo EMAS accanto all'intestazione dell'Ufficio Unità /Direzione /Ministero stesso. Infatti, in questo caso, persone non particolarmente esperte potrebbero essere indotte a ritenere che tale Unità sia stata oggetto di registrazione.

Il logo per scopi promozionali è molto diffuso a livello

nazionale ed Europeo in quanto oggi sono molte le iniziative in questo settore. C'è da dire che non viene generalmente rispettata la specifica tecnica relativa ai colori, alle dimensioni, alla scritta e che vi è una certa tolleranza da parte degli organismi competenti dovuta alla necessità di incoraggiare la diffusione del logo e quindi dello schema.

Vi sono esempi di poster, di pubblicazioni, di materiale informativo nei quali l'uso del logo non è stato propriamente ortodosso, come quello di figura 9. Il poster intende diffondere EMAS attraverso uno slogan pubblicitario ed il logo riporta la dicitura "Gestione ambientale verificata" senza il relativo numero di registrazione. Praticamente tale manifesto è non congruente con le disposizioni del Regolamento in quanto questa dicitura è associata alla sola versione 1 del logo che può essere utilizzata dalle organizzazioni registrate e che quindi deve obbligatoriamente riportare anche il numero di registrazione.

Sarebbe auspicabile un comportamento omogeneo sia a livello nazionale, sia a livello europeo e questo non può che avvenire attraverso un'adeguata e capillare attività di informazione da parte delle istituzioni che dovrebbero essere in prima linea nel fornire informazioni corrette alle imprese. La figura 10 invece rappresenta un esempio Italiano. Il Comitato Ecolabel Ecoaudit ha utilizzato questo poster per accogliere i rappresentanti di tutti i paesi UE convenuti a Torino per una riunione del Comitato istituito con l'art. 14



Figura 9 - Esempio di utilizzo non corretto del logo per scopi promozionali su un poster



Figura 10 - Esempio di utilizzo corretto del logo per scopi promozionali su un poster

del Regolamento EMAS. Come si può notare, è stato utilizzato il logo sia con la scritta EMAS che senza.

Un'altra dimostrazione di uso del logo nella *versione 3* ci proviene ancora dal Comitato Ecolabel Ecoaudit che, come si vede nella *figura 11*, mette in evidenza il logo nei certificati che vengono rilasciati alle organizzazioni registrate EMAS e ai verificatori ambientali che ottengono l'accreditamento per operare ai sensi del Regolamento EMAS.



Figura 11 - Uso del logo sui certificati di accreditamento e registrazione

Per chiudere questo argomento, vale la pena di indicare anche quale sia l'utilizzo possibile da parte dei verificatori accreditati. La questione è stata sollevata da alcuni verificatori Italiani e il relativo quesito è stato inoltrato alla Commissione UE. La risposta che ne è scaturita, così come la successiva disposizione emanata dal Comitato Ecolabel Ecoaudit, prevede che il logo possa essere utilizzato dal verificatore ambientale accreditato a patto che sia riportato il suo nome, o denominazione, seguito dalla sigla identificativa dell'accreditamento come mostrato in *figura 12*.

Gli esempi a disposizione sono molti e quelli indicati nel presente articolo hanno solo l'obiettivo di stimolare la creatività nei soggetti che si trovano nella necessità di realizzare strumenti di comunicazione mirati ad eventi legati alla promozione e diffusione di EMAS.



Figura 12 - Uso del logo da parte dei verificatori accreditati in Italia

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI (VERSIONE 2)

Dichiarazione ambientale convalidata

La dichiarazione ambientale è il primo e più importante mezzo a disposizione di un'organizzazione per comunicare ai propri portatori d'interesse che essa ha ottenuto la registrazione EMAS. La dichiarazione ambientale è parte integrante ed obbligatoria del processo di registrazione e l'organizzazione ne programma la fase di pubblicazione già a partire dall'ottenimento della convalida da parte del verificatore.

Questo documento non necessiterebbe, in realtà, di riportare il logo EMAS con la dicitura "*Informazione Convalidata*", perché l'attestazione del verificatore ambientale ne determina la conformità al Regolamento e l'attendibilità delle informazioni e la correttezza dei dati. Tuttavia le organizzazioni dovrebbero tener conto dei vantaggi, in termini di immagine, che questa opportunità consente loro di ottenere. Il logo stampato in copertina visualizza immediatamente il documento come appartenente ad un'organizzazione registrata (*figura 13*) e lo distingue da altri documenti simili, ad esempio i rapporti ambientali d'impresa, che non sono oggetto di verifica di terza parte.

L'esperienza pratica ha mostrato che, fino a qualche tempo fa, il logo EMAS non era riportato sulla dichiarazione ambientale oppure appariva nelle pagine interne e/o nella copertina posteriore. È stata adottata da parte del Comitato Ecolabel Ecoaudit e dell'APAT una strategia mirata ad infor-



Figura 13 - Logo sul frontespizio di una dichiarazione ambientale

mare le organizzazioni, contestualmente alla comunicazione della avvenuta registrazione e dell'assegnazione del relativo numero di registro, sull'uso del logo fornendo anche le indicazioni sulla relativa specifica tecnica e sul formato elettronico messo a disposizione sul sito web dell'APAT. Oggi quasi il 100% delle dichiarazioni ambientali riporta il logo nella forma corretta nella copertina anteriore. La figura 14 rappresenta un caso forse unico in Europa per



Figura 14 - Loghi sul frontespizio di una dichiarazione ambientale relativa a due organizzazioni

quanto riguarda la registrazione EMAS. Due organizzazioni distinte hanno deciso di comunicare congiuntamente attraverso un'unica dichiarazione ambientale. L'origine della decisione è nella particolare situazione del sito produttivo nel quale una delle due aziende è sub-fornitore dell'altra. Alcuni degli aspetti ambientali non sono separabili, mentre le due società sono distinte e rappresentano due entità produttive indipendenti.

Tale realtà viene rappresentata nella dichiarazione ambientale con l'ausilio della grafica anche attraverso il logo. Infatti si distinguono 3 differenti tipologie di pagine: quelle riferibili a parti comuni non separabili sono contrassegnate da entrambi i loghi delle due aziende, mentre le pagine relative ad ognuna delle due aziende sono contraddistinte dal logo aziendale e da quello EMAS (versione 2) con il numero di registrazione relativo alla singola organizzazione.

Estratti dalla Dichiarazione ambientale

Una disposizione del Regolamento del logo EMAS prevede che un'organizzazione registrata possa comunicare in modo mirato con particolari portatori d'interesse utilizzando parti della dichiarazione ambientale oppure altre informazioni che ritiene opportuno divulgare. Se l'organizzazione desidera associarvi anche il logo EMAS, essa è tenuta a farsi convalidare il testo del messaggio dal verificatore ambientale. In questo caso dovrà essere utilizzata la versione 2 del logo. In figura 15 è mostrata una sintesi di una dichiarazione ambientale appartenente ad una azienda del settore ceramico. Dall'originale documento, elaborato più con l'intenzione di comunicare i dati ambientali alle autorità che al pubblico



Figura 15 - Logo sull'estratto della dichiarazione ambientale della Italgraniti

vasto, è stata prodotta una brochure di 8 pagine mirate alle comunità locali.

Informazioni convalidate

L'organizzazione può decidere di utilizzare vari canali di comunicazione per pubblicizzare l'avvenuta registrazione ed indirizzare messaggi recanti informazioni sulle proprie prestazioni ambientali. In genere, oltre alla dichiarazione ambientale, vengono diffusi opuscoli informativi, brochures, schede illustrative, annunci sulla stampa e TV, internet e inseriti nelle pubblicazioni aziendali dedicate all'ambiente. La *figura 16* si riferisce a materiale informativo: un gadget riporta una serie di informazioni relative alle prestazioni ambientali del Ministero per l'ambiente Austriaco con la convalida (a destra) del verificatore.



Figura 16 - Utilizzo del logo per informazioni convalidate

In questi casi il Regolamento e la Linea guida prevedono per l'organizzazione la possibilità di accompagnare queste pubblicazioni con il logo nella sua *versione 2* che attesta che le informazioni in questione sono state convalidate. Le condizioni da rispettare, in questo caso, sono che le informazioni siano pertinenti e rappresentative della situazione dell'organizzazione e che esse siano state effettivamente convalidate dal verificatore ambientale durante e/o dopo la visita di verifica. Le informazioni in questione devono inoltre essere chiaramente evidenziabili e riconoscibili, qualora inserite in un testo più ampio che si riferisce ad altre informazioni.

In definitiva, occorre adottare tutte le misure necessarie per evitare confusione nel lettore tra quelle che sono le informazioni convalidate, alle quali è riferibile il logo, e quelle che invece derivano da altre fonti aziendali.

Ad esempio, se viene inserito in un rapporto ambientale di *corporate* un capitolo dedicato ai soli siti registrati EMAS, l'organizzazione dovrà adottare soluzioni tipografiche (es. utilizzo di caratteri diversi) oppure soluzioni grafiche (inserimento delle informazioni in appositi box, utilizzo di uno sfondo della pagina con il logo EMAS, ecc.) per le sole pagine riferibili alle informazioni convalidate.

Più in generale, nel caso in cui l'organizzazione intenda selezionare alcune informazioni da destinare a particolari target di audience, essa può utilizzare il logo per accompagnare queste forme di comunicazione a patto che siano

rispettate le condizioni dette in precedenza.

Di questa applicazione finora si sono visti pochissimi esempi in tutta Europa. Forse la ragione di ciò sta nella difficoltà di comprendere i confini di applicabilità del caso e nel timore da parte delle organizzazioni registrate di incorrere in sanzioni per un uso non consentito del logo e dell'informazione tratta dalla dichiarazione ambientale. Occorre invece rilevare che queste forme di comunicazione potrebbero essere estremamente efficaci per indirizzare messaggi brevi, quindi più ascoltati dai soggetti interessati, capaci di trasmettere concetti specifici sulle prestazioni ambientali e sui traguardi raggiunti dall'organizzazione. Ad esempio, sarebbe di estremo interesse vedere riportata una frase del tipo "*tra il 1998 ed il 2002 abbiamo ridotto del 20% il consumo medio del combustibile per km percorso dai nostri mezzi*" sugli automezzi di una società di trasporti con accanto il logo EMAS ed una foto della copertina della dichiarazione ambientale. Il messaggio che verrebbe immediatamente percepito dal pubblico non potrebbe che essere correlato alla riduzione di emissioni, di consumo di energia non rinnovabile, ecc.

PER PUBBLICIZZARE L'AVVENUTA REGISTRAZIONE (VERSIONE 1)

Sulla carta intestata

Questa possibilità era già consentita dalla precedente versione del Regolamento EMAS (1836/93). Si tratta essenzialmente di riportare, nella carta intestata dell'organizzazione, il logo EMAS, nella versione 1, con l'indicazione del numero assegnato nel registro delle organizzazioni EMAS (*figura 17*).



Figura 17 - Esempio di uso del logo su carta intestata

In apparenza il caso può sembrare semplice ma nell'esperienza pratica si sono riscontrati una serie di problemi.

Un *primo caso*, forse il più comune, si riferisce a organizzazioni che hanno registrato solo alcuni dei loro siti produttivi e quindi non possono utilizzare il logo nella carta intestata di "corporate". Queste organizzazioni, nel caso intendano utilizzare il logo, devono necessariamente predisporre carta intestata per ogni sito registrato, con inevitabili costi e difficoltà aggiuntive.

Un *secondo caso* riguarda organizzazioni che hanno tutti i loro siti registrati e che non hanno richiesto la registrazione come unica entità. Esse potrebbero utilizzare il logo sulla carta intestata aziendale ma, teoricamente, sarebbero costrette a replicare tanti loghi per quanti siti risultano registrati con conseguenti problemi di costi e di spazi. Si può considerare applicabile il principio in base al quale il logo, legittimamente, si attribuisce a tutta l'organizzazione e che i singoli siti sono identificati attraverso i numeri di registrazione come nell'esempio di *figura 18*.



Figura 18 - Esempio di logo con due numeri di registrazione

Un *terzo caso* potrebbe riguardare una organizzazione che abbia registrato solo una parte della propria struttura come, ad esempio, un servizio di un grande comune, un assessorato di una provincia o una direzione generale di un ministero.

Dovendo il logo chiaramente essere riferito all'entità che ha ottenuto la registrazione EMAS, esso non potrà essere riportato nella carta intestata dell'organizzazione nella quale, generalmente, viene anzitutto evidenziata la denominazione ed il logo dell'organizzazione (Es. Comune di, Provincia di, Ministero del..., ecc.) e poi, in caratteri da sottotitolo, il riferimento all'entità in questione (es. Assessorato..., Dipartimento di..., Direzione Generale...) perché questo potrebbe indurre confusione nel pubblico sul soggetto cui si riferisce il logo.

La soluzione, in questo caso, non potrà che essere sempli



Figura 19 - Targa dell'azienda Storaenso (Germania)

cemente quella di riportare il logo, solo ed esclusivamente sulla carta intestata della parte di organizzazione registrata, evidenziando in modo opportuno questo aspetto, ad esempio attraverso l'uso di un'adeguata grafica o con accorgimenti tipografici.

Nella maggior parte dei casi è stato riscontrato un problema legato alla contemporanea presenza, sulla carta intestata, soprattutto nel settore industriale, di molti loghi relativi a certificazioni, riconoscimenti, attestazioni varie con una conseguente diluizione dell'immagine del logo EMAS al quale non viene data adeguata rilevanza.

Associato al nome dell'organizzazione

Questa applicazione del logo è forse una delle più utilizzate finora anche per via della facilità dell'uso, del relativo basso costo e del sicuro ed immediato ritorno in termini di visibilità. Il più diffuso esempio di utilizzo in questo senso è certamente l'immagine del logo sulle strutture dello stabilimento (cancello, serbatoi, strutture in elevazione in genere).

La casistica tuttavia ci consente di analizzare anche altri utilizzi quali, ad esempio, sulla targa dell'organizzazione come riportato in *figura 19*.

La *figura 20* mostra l'ingresso dell'Agenzia Federale per l'Ambiente della Germania.



Figura 20 - Targa dell'Agenzia Federale per l'Ambiente Tedesca



Figura 21 - Logo sulla bandiera del Comune di Leeds (UK) registrato EMAS

Altri esempi, degni di attenzione, sono offerti dall'impiego di bandiere; la figura 21 si riferisce al comune di Leeds nel Regno Unito.



Figura 23 - Logo EMAS sulle vetture della società di trasporti di Colonia KVB (D) registrata

Anche la compagnia aerea Lufthansa comunica sui propri aeromobili con il logo EMAS l'avvenuta registrazione (figura 24).



Figura 22 - Bandiera con logo al Ministero per l'Ambiente Austriaco

Questa stessa soluzione è stata scelta dal Ministero per l'Ambiente Austriaco (figura 22).

Interessanti applicazioni, molto visibili, ci vengono dalla Germania nel settore dei trasporti. La società che gestisce le linee tranviarie di Colonia pubblica in modo molto evidente la propria partecipazione allo schema. L'estensione del messaggio pubblicitario sulla superficie della vettura suggerisce anche una serie di riflessioni a cominciare dall'evidente volontà del management aziendale di rinunciare ai proventi della pubblicità a favore della comunicazione ambientale (figura 23).



Figura 24 - Logo EMAS su un aeromobile della Lufthansa

Su questi due ultimi esempi occorre fare la seguente riflessione. Entrambe le società di trasporti registrate EMAS utilizzano il logo con la scritta "Gestione ambientale verificata Reg. n. D-xxx-0000nn". Inoltre, come mostrato in figura 23, le vetture del tram sono state decorate con motivi riferibili al logo stesso nella sua versione consentita per la promozione dello schema, cioè senza scritta. Si è ottenuto il duplice scopo di pubblicizzare sia il logo sia l'avvenuta registrazione dell'organizzazione. Se invece il costruttore del treno (o aereo), e non la società di trasporti, fosse stato oggetto della registrazione EMAS, il logo avrebbe dovuto essere utilizzato non sulla fiancata delle vetture, ma in combinazione con la targa indicante i riferimenti del costruttore stesso.

Nella figura 25 il logo EMAS è utilizzato in relazione ad un video che illustra le prestazioni ambientali dell'organizzazione che gestisce un aeroporto.

Una considerazione a parte meritano infine le registrazioni



Figura 25 - Video relativo alle informazioni ambientali dell'aeroporto di Amburgo (D)

a carattere territoriale, quali i comuni, le aree turistiche, le aree naturali, i parchi e le aree archeologiche nelle quali l'applicazione di EMAS richiede anche un processo capillare di coinvolgimento dei cittadini e dei soggetti pubblici e privati le cui attività sono esercitate all'interno del territorio di competenza dell'entità che chiede la registrazione.

Il raggiungimento ed il mantenimento della registrazione diventa un patrimonio comune di tutta la realtà territoriale e pertanto il logo dovrebbe riflettere quest'impegno della comunità ed essere riportato, ad esempio, sulla targa d'ingresso al territorio comunale, nell'area del parco accanto alla denominazione dello stesso. In questo caso, il logo EMAS (versione 1) diffonde il messaggio che l'amministrazione in questione gestisce quel territorio con criteri di efficienza ambientale, programmandone lo sviluppo e tenendo conto dei principi della sostenibilità nell'ottica dell'interesse della collettività. Il logo potrebbe, in questo caso, indicare quel territorio come "...una piccola parte dell'Europa che ha scelto la strada della sostenibilità ambientale..." dimostrando, in modo oggettivo, il raggiungimento ed il mantenimento dell'obiettivo.

Sulla pubblicità di attività, prodotti e servizi

Occorre ricordare che il logo EMAS nelle sue versioni consentite, non costituisce nel modo più assoluto una garanzia

sulla "qualità ambientale" intrinseca dell'attività, prodotto e servizio cui è correlato, ma è un marchio che garantisce l'affidabilità dell'informazione cui esso è associato. In altre parole, il logo EMAS è stato concepito per assicurare il pubblico sulla veridicità della comunicazione che ad esso è associata, mentre una etichettatura ecologica garantisce il consumatore, ed in genere i soggetti interessati, sul contenuto ambientale di un prodotto o servizio.

Partendo da queste considerazioni, la Linea guida UE fornisce gli elementi necessari all'organizzazione per poter utilizzare il logo EMAS, nel modo consentito dal Regolamento, per la pubblicità di prodotti, attività e servizi. Il principio guida che regola questa materia, consiste nell'obbligo di trasmettere messaggi non ambigui e nella responsabilità oggettiva dell'organizzazione per il contenuto degli stessi. Le informazioni, inoltre, devono essere sempre riconducibili alla fonte dalla quale sono state tratte.

Vediamo alcuni esempi pratici.

Espositore di prodotti

L'organizzazione che commercializza un prodotto di largo consumo potrebbe avere interesse a veicolare verso il consumatore l'informazione dell'avvenuta registrazione EMAS attraverso la catena di distribuzione del prodotto. Il Regolamento vieta di applicare il logo al prodotto e/o al suo imballaggio, quindi una buona idea potrebbe essere quella di riservare apposite aree di vendita al solo prodotto dell'organizzazione registrata. Allo scaffale, quindi, può essere applicato un messaggio pubblicitario con allegato il logo EMAS nelle sue due versioni utilizzate in funzione del messaggio che si vuole trasmettere.

Ad esempio, un'azienda produttrice di latte o yogurt potrebbe richiedere ad una catena di supermercati di riservare uno spazio per la vendita del proprio prodotto ed il relativo messaggio pubblicitario (logo versione 1), potrebbe semplicemente affermare: "...questi prodotti sono stati confezionati in uno stabilimento registrato EMAS (reg. CE 761/01). Il logo garantisce l'impegno dell'azienda a migliorare le proprie prestazioni ambientali".

Un'azienda produttrice di piastrelle ceramiche potrebbe avere interesse a comunicare ai propri clienti (progettisti, committenti, ecc.), oltre all'avvenuta registrazione anche alcune caratteristiche ambientali del processo produttivo. In questo caso, per il messaggio pubblicitario potrebbe utilizzare il logo (versione 2) con la seguente dicitura: "...questi prodotti sono stati confezionati in uno stabilimento registrato EMAS (reg. CE 761/01). Le nuove tecnologie adottate nello stabilimento hanno consentito nel triennio 1999-2002, di migliorare l'efficienza energetica per unità di prodotto del 20%. Per ulteriori informazioni richiedere la dichiarazione ambientale...".



Figura 26 - Cartellone che pubblicizza il maggiolino Volkswagen

Messaggio pubblicitario (giornali TV) di un prodotto.

Il logo nella sua *versione 1* può essere utilizzato con una dicitura che spieghi che quel prodotto sia stato realizzato in uno stabilimento che ha ottenuto la registrazione EMAS con l'attenzione verso la chiarezza del messaggio (qualità del prodotto e/o qualità ambientale del prodotto non in relazione con il logo). Un esempio estremamente interessante, in termini di comunicazione e di utilizzo *border line* del logo EMAS e conseguente ritorno in termini di vendite, è quello della pubblicità della Volkswagen (figura 26). Il messaggio evidenzia che la casa automobilistica aderisce al Regolamento Comunitario e che si sta impegnando per un ambiente migliore associando la coccinella al prodotto (autovettura "new beetle").

Il messaggio, tra l'altro, esorta il consumatore a prestare attenzione al logo EMAS in quanto simbolo dell'impegno ambientale dell'organizzazione che è autorizzata ad utilizzarlo.

Manuale tecnico di un prodotto

Un ulteriore esempio interessante è relativo ad informazioni tecniche che riguardano le prestazioni ambientali dell'organizzazione che ha realizzato il prodotto. Questo caso è particolarmente indicato qualora l'organizzazione abbia considerato, nel proprio sistema di gestione ambientale, aspetti indiretti e diretti legati alla progettazione, realizzazione utilizzo e smaltimento del prodotto, tra i quali anche le prestazioni ambientali dei fornitori di beni e servizi.

È opportuno che l'organizzazione ed il verificatore prestino particolare attenzione ad indirizzare in modo corretto queste informazioni il cui riferimento principale, si ricorda, non può che essere la dichiarazione ambientale convalidata. Il particolare aspetto, oggetto dell'informazione, dovrà quindi trovare sufficiente riscontro ed essere opportunamente tratta-

to dal sistema di gestione ambientale. Infine, l'informazione pubblicata, cui è correlato il logo nella sua *versione 2*, deve rispondere a requisiti di completezza, rappresentatività, contesto opportuno, significatività nel contesto dell'impatto globale, ecc.

L'esempio della figura 27 è relativo ad una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP) di uno strumento diagnostico medico il cui produttore è anche registrato EMAS. Nel documento si fa riferimento, oltre che alle caratteristiche intrinseche dell'apparecchiatura, anche ad informazioni relative al sistema di gestione ambientale verificato evidenziandole graficamente e correlandole con il logo nella sua *versione 2*.

Si evidenzia che nel messaggio è sempre opportuno indicare il riferimento alla Dichiarazione Ambientale da cui sono state estratte le informazioni alle quali è associato il logo.



Figura 27- Pagina della DAP con informazioni EMAS

Cataloghi di vendita al dettaglio di prodotti e/o di servizi

Questo caso è abbastanza simile al precedente solo che l'informazione è destinata ad un pubblico più ampio. Per esempio, nel settore della produzione della carta potrebbe essere interessante per il consumatore conoscere i requisiti imposti ai fornitori dal punto di vista della gestione delle foreste dalle quali proviene la pasta di cellulosa. Oppure un catalogo di un'agenzia di viaggio potrebbe riportare i criteri adottati dall'organizzazione nella scelta delle località,

delle strutture ricettive, dei vettori dal punto di vista della sostenibilità ambientale.

Una particolare attenzione dovrà essere riservata al rispetto dei requisiti dell'allegato III del Regolamento in fatto di rappresentatività del messaggio in relazione alle prestazioni ambientali dell'organizzazione (figura 28).



Figura 28 - Box informativo su EMAS nel catalogo generale di vendita

Siti web

Il World Wide Web rappresenta oggi uno dei più potenti strumenti di comunicazione poiché coniuga la semplicità di consultazione da parte degli utenti alla economicità della sua gestione in termini di aggiornamento continuo delle informazioni in esso contenute. Come detto in precedenza, ad oggi poche organizzazioni approfittano di queste potenzialità per le proprie comunicazioni ambientali e, specificatamente, per EMAS. Gli esempi riportati sono relativi a due tipologie diverse di opportunità. La prima (figura 29) si riferisce ad una scuola registrata, quindi utilizza il logo nella versione 1 (dicitura gestione ambientale verificata e n. di registrazione).

Il secondo esempio (figura 30) si riferisce ad un uso per scopi istituzionali, quindi logo EMAS senza alcuna dicitura (versione 3).

Altri esempi e riferimenti utili sono disponibili sul sito web europeo (www.europa.eu.int/comm/environment/emas/index.htm) nel quale è possibile consultare e stampare interessanti Linee guida sull'argomento corredate di foto e



Figura 29 - Sito web di una scuola registrata

di istruzioni per l'uso. Tra queste, meritano una particolare attenzione le pubblicazioni della Germania⁵ e del Regno Unito⁶.



Figura 30 - Sito web istituzionale

POSSIBILI SVILUPPI FUTURI

Veicolare il messaggio EMAS attraverso il logo sui prodotti e/o sui loro imballaggi oggi non è consentito dal Regolamento. Come abbiamo detto l'intento del legislatore è di evitare possibili confusioni, per il consumatore, con l'etichettatura ecologica di prodotto. Attualmente quindi questa possibilità è vietata a priori, cioè senza valutare se il messaggio che si trasmette sia o meno chiaro al consumatore.

A seguito di una richiesta specifica proveniente dalla Germania sul caso, non attualmente previsto né nel Regolamento né nella Decisione 681, in relazione all'uso del logo EMAS





Figura 31 - Packaging terziario

sul “transport packaging” o “tertiary packaging” la Commissione UE si è espressa con parere positivo⁷.

Il caso si riferiva, nello specifico, al sacchetto di carta di una panetteria registrata EMAS (figura 31) utilizzabile per diversi prodotti sia singolarmente sia in contemporanea (es. pane, pizza, dolci, ecc.).

Questa interpretazione dei servizi legali della Commissione apre attualmente una nuova opportunità, ad esempio, per negozi e distributori di vari prodotti di apporre il logo EMAS sui propri contenitori adibiti al trasporto di tali prodotti.

Il futuro di EMAS dovrebbe prevedere l'applicazione del logo ai prodotti ed ai relativi imballaggi in modo chiaro ed inequivocabile sul suo significato. Si pensi a quanto rapidamente, ed efficacemente, si potrebbe raggiungere un gran numero di cittadini in tutto il territorio nazionale se il logo fosse abbinato a prodotti di largo consumo quali, ad esempio, il latte e lo yogurt.

Questi prodotti, attualmente, già sono confezionati con contenitori su cui sono stampate diverse informazioni commerciali e contengono una serie di loghi che si riferiscono ad attestazioni e certificazioni di vario genere (qualità, respon-

sabilità sociale d'impresa, ambiente, coltivazioni biologiche, assenza di OGM). Il messaggio EMAS, quindi, non sarebbe l'unico ad essere veicolato con il prodotto e la criticità, semmai, risiederebbe nella necessità di coniare una frase in grado di spiegare, in modo sufficientemente chiaro e sintetico, il suo significato e di progettare forme e dimensioni tali da poter essere agevolmente inserito in un'etichetta di prodotto contenente moltissime altre informazioni.

Nel 2002 era stata proposta, da diversi stati membri dell'UE tra cui l'Italia, una attività sperimentale per un periodo limitato di tempo sull'uso del logo EMAS sui prodotti e sugli imballaggi.

Lo scopo della ricerca era quello di analizzare l'efficacia di questo mezzo di comunicazione verificandone la risposta del consumatore, in termini di consapevolezza e di gradimento, nonché la reazione del mercato in termini di incrementi di vendite da parte delle aziende partecipanti.

La dicitura bilingue concordata in Italia per illustrare al pubblico il significato del logo era, per uno stabilimento di ceramiche, la seguente: “Questo materiale è stato fabbricato da un'impresa registrata EMAS (Regolamento dell'Unione Europea n. 761/01). Questo logo testimonia l'impegno dell'azienda per un miglioramento costante delle proprie prestazioni ambientali - This material was manufactured by an EMAS registered company (E.C.C. Regulation n. 761/01) This logo signifies the company's commitment to continual improvement of its overall environmental performance”. (figura 32)



Figura 32 - Logo EMAS Packaging piastrelle ceramiche



Figura 33 - Logo EMAS Packaging vasetti yogurt

La figura 33 mostra l'involucro che un produttore di yogurt avrebbe dovuto utilizzare. La frase recitava: "Questo yogurt è prodotto in un sito registrato EMAS (Regolamento CE n. 761/01). Il logo qui a fianco testimonia l'impegno dello stabilimento di nella riduzione dell'impatto ambientale".

Nella figura 34 è riportato il packaging ideato per collanti per l'edilizia. La frase recitava: "This product was manufactured in an EMAS registered organization. This logo signifies the organization's commitment to continual improvement of its overall environmental performance".

L'attività, bloccata dagli uffici legali della Commissione in quanto non consentita dall'attuale Regolamento, non ha permesso di trarre utili elementi per i lavori che stanno per iniziare a partire dalla fine 2005 e che in un periodo di 2-3 anni si concluderanno con il nuovo testo del Regolamento.

Per la cronaca si deve precisare che è stato fatto un tentativo fuori dall'UE di uso del logo sugli imballaggi primari di un prodotto. Si tratta di confezioni di pesce surgelato provenienti dalla Norvegia (figura 35), che è parte dell'EEA. La registrazione si riferisce all'azienda che confeziona il prodotto e non all'azienda produttrice (allevamento o pesca).

Qui il logo è riportato nella versione 2 con la scritta "Informazione convalidata" laddove l'unica informazione riportata è riferibile all'avvenuta registrazione dell'organizzazione.

Si ribadisce che questi ultimi esempi sono relativi a casi



Figura 34 - Logo EMAS Packaging collante per edilizia

attualmente non consentiti dal Regolamento. Sono stati inseriti in questo contesto per mostrare le potenzialità del logo qualora EMAS III ne permetterà l'applicazione nel contesto specificato.



Figura 35 - Logo EMAS sull'involucro di una confezione di pesce surgelato (Norvegia)



CONCLUSIONI

Oggi in Europa circa 3.200 organizzazioni (4.200 siti) hanno ottenuto la registrazione EMAS ed hanno il diritto di utilizzare il logo nelle forme e modalità consentite dal Regolamento.

Occorre uno sforzo comune per un'azione sinergica tra istituzioni ed imprese affinché venga data rilevanza al logo, e di conseguenza al Regolamento EMAS. È utile avvalersi di ogni occasione nella quale il pubblico possa percepire il messaggio che reca il logo: il concreto e verificato impegno nei confronti dell'ambiente ed il rispetto sistematico della legislazione ambientale.

È in questa direzione che si rileva l'opportunità di intraprendere iniziative che, oltre agli usuali canali di comunicazione (manifestazioni, pubblicazioni, brochure, siti web, ecc.), permettano di sfruttare possibilità più ampie, orientando ad esempio la Commissione europea, nell'ambito delle attività *in itinere* tendenti alla revisione del Regolamento EMAS, a prendere nuovamente in considerazione la possibilità di usare il logo sui prodotti e/o sugli imballaggi.

È infatti opinione condivisa da molti che la conoscenza del logo da parte del grande pubblico costituisca uno dei principali fattori di traino per le imprese e per la pubblica amministrazione nell'aderire ad EMAS.

In questa ottica emerge l'impegno che devono approfondire le organizzazioni registrate nei confronti di un uso e una diffusione del logo più sistematici. Deve cioè diventare un'opportunità per le organizzazioni, che hanno aderito ad EMAS, per imparare a cogliere le occasioni per posizionarsi positivamente sul mercato.

Il consumatore può infine giocare un ruolo fondamentale nella scelta di beni e servizi per la cui produzione non vengono pregiudicati i principi dello sviluppo sostenibile e della prevenzione dell'inquinamento, in accordo, alla politica ambientale dell'Unione Europea.

Acquisire la consapevolezza della propria influenza e di questo potere, diventa fondamentale per la diffusione del logo EMAS e del suo significato e dell'impegno che rappresenta per le organizzazioni che lo utilizzano.

Note Bibliografiche

- ¹ "Regolamento (CEE) n. 1836 del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria del settore industriale ad un sistema comunitario di eco-gestione ed audit (EMAS - Eco Management and Audit Scheme)".
- ² "Regolamento (CE) n. 761/01 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di eco-gestione ed audit (EMAS - Eco Management and Audit Scheme)".
- ³ "Decisione della Commissione, relativa agli orientamenti per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS)" [2001/681/CE del 7/9/2001].
- ⁴ P. Molinas, C. Caponi. "Indagine sull'uso del logo EMAS da parte delle organizzazioni registrate in Italia". Rapporto APAT 2002.
- ⁵ T. Kiel, M. Hansen, D. Tharan. "DAS EMAS Logo: Öffentlichkeitswirksam verwenden". Umweltgutachterausschuss - Berlin 2003.
- ⁶ "Promoting and marketing your environmental credentials: UK guidance on the use of the EMAS logo". Institute of Environmental management and Assessment - London 2003.
- ⁷ "Commission response on the request to use the EMAS logo on packaging used for several products". ENV. G.2 D(2004) 720188.
- ⁸ P. Molinas. "Capire EMAS: uso del logo EMAS da parte delle organizzazioni registrate". Ambiente e Sviluppo n. 1 - Milano 2003.